


POLITICAL POSITION PAPER

<p>TITOLO</p> <p>Usa un titolo che Indica chiaramente l'argomento o la questione trattata.</p>	<p>Dalla prevenzione alla riscossione: un piano per chiudere il tax gap italiano</p>																																																						
<p>KEYWORDS</p> <p>Elenca le parole chiave (3-5) che meglio riflettono il contenuto della proposta</p>	<p>Evasione fiscale, tax gap, giustizia tributaria, compliance, riscossione</p>																																																						
<p>EXECUTIVE SUMMARY</p> <p>Riassumi in massimo 10 righe la proposta politica, evidenziando <u>cosa</u> viene proposto, <u>perché</u>, e <u>come</u> realizzarlo.</p>	<p>La proposta affronta in modo sistemico il problema dell'evasione fiscale, concentrandosi sulle micro-attività e sui lavoratori autonomi che operano nel mercato B2C, dove oggi si concentra la parte più rilevante del tax gap italiano. L'obiettivo è rafforzare la capacità dello Stato di prevenire, accertare e riscuotere in modo efficiente, senza aumentare la pressione fiscale complessiva. Si propone l'uso integrato di tecnologie avanzate (intelligenza artificiale, analisi dei dati bancari e dei pagamenti elettronici) per costruire profili di rischio individuali e rendere più selettivi i controlli. Si chiede di unificare le funzioni di riscossione nell'Agenzia delle Entrate e di riformare la giustizia tributaria per garantirne l'indipendenza e l'efficienza. Si propone di vietare il ricorso sistematico a condoni e sanatorie, prevedendoli solo in situazioni eccezionali. Il gettito recuperato verrebbe utilizzato per ridurre il cuneo fiscale e semplificare gli adempimenti per i contribuenti onesti.</p>																																																						
<p>CONTESTO</p> <p>Fornisci una breve panoramica dell'argomento, spiegando perché è rilevante e qual è l'attuale stato delle cose</p>	<p>Introduzione</p> <p>L'evasione fiscale è un problema storico dell'Italia. Le imposte maggiormente incise da tale fenomeno sono l'IVA e l'IRPEF. Gli ultimi, dati resi disponibili nel Rapporto Annuale sull'Economia Non Osservata, evidenziano una stima dell'evasione fiscale pari a 82 miliardi di euro nel 2021, una cifra in discesa dai 108 Miliardi calcolati nel 2017 (MEF, 2024) ma, ciò nonostante, ancora oggi molto elevata in termini assoluti, con un'incidenza dell'Economia sommersa stimata sul PIL di circa il 9% (ISTAT, 2024) (figura 2).</p> <p>Figura 1: Tax gap in Italia (cifre in Milioni di euro)</p> <table><caption>Estimated data for Figure 1: Tax gap in Italy (in millions of euros)</caption><tr><th>Anno</th><th>IRAP</th><th>IVAsc</th><th>IRES</th><th>IRPEF</th><th>Totale</th></tr><tr><td>2001</td><td>10,000</td><td>35,000</td><td>10,000</td><td>25,000</td><td>80,000</td></tr><tr><td>2004</td><td>12,000</td><td>38,000</td><td>12,000</td><td>28,000</td><td>88,000</td></tr><tr><td>2007</td><td>10,000</td><td>35,000</td><td>10,000</td><td>25,000</td><td>80,000</td></tr><tr><td>2010</td><td>11,000</td><td>36,000</td><td>11,000</td><td>26,000</td><td>84,000</td></tr><tr><td>2013</td><td>10,000</td><td>35,000</td><td>10,000</td><td>25,000</td><td>80,000</td></tr><tr><td>2016</td><td>11,000</td><td>36,000</td><td>11,000</td><td>26,000</td><td>84,000</td></tr><tr><td>2019</td><td>10,000</td><td>35,000</td><td>10,000</td><td>25,000</td><td>80,000</td></tr><tr><td>2021</td><td>8,000</td><td>30,000</td><td>8,000</td><td>22,000</td><td>68,000</td></tr></table> <p>Fonte: MEF 2024</p>	Anno	IRAP	IVAsc	IRES	IRPEF	Totale	2001	10,000	35,000	10,000	25,000	80,000	2004	12,000	38,000	12,000	28,000	88,000	2007	10,000	35,000	10,000	25,000	80,000	2010	11,000	36,000	11,000	26,000	84,000	2013	10,000	35,000	10,000	25,000	80,000	2016	11,000	36,000	11,000	26,000	84,000	2019	10,000	35,000	10,000	25,000	80,000	2021	8,000	30,000	8,000	22,000	68,000
Anno	IRAP	IVAsc	IRES	IRPEF	Totale																																																		
2001	10,000	35,000	10,000	25,000	80,000																																																		
2004	12,000	38,000	12,000	28,000	88,000																																																		
2007	10,000	35,000	10,000	25,000	80,000																																																		
2010	11,000	36,000	11,000	26,000	84,000																																																		
2013	10,000	35,000	10,000	25,000	80,000																																																		
2016	11,000	36,000	11,000	26,000	84,000																																																		
2019	10,000	35,000	10,000	25,000	80,000																																																		
2021	8,000	30,000	8,000	22,000	68,000																																																		

Figura 2: Incidenza delle componenti dell'economia sommersa sul pil.



Fonte: L'Economia non Osservata nei conti nazionali (Istat, 2024)

I dati a disposizione confermano che, al netto dell'IMU, delle Accise e dei tributi minori, il Tax Gap¹ e la Propensione al Gap² (Figura 3 e Figura 4) riguardano principalmente l'IVA e l'IRPEF derivante da redditi di lavoro autonomo e d'impresa.

Figura 3: Gap delle entrate tributarie e contributive

TABELLA I.1: GAP DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E CONTRIBUTIVE IN MILIONI DI EURO							
Tipologia di imposta	2017	2018	2019	2020	2021	Differenza 2021-2017	Media 2017-2021
IRPEF lavoro dipendente (irregolare)	4.338	4.431	4.589	3.855	3.956	-382	4.234
IRPEF lavoro autonomo e impresa	33.323	32.939	32.447	28.070	29.574	-3.748	31.271
Addizionali locali IRPEF (lavoro dipendente)	799	797	803	696	683	-116	755
IRES	8.625	7.897	8.655	8.109	7.999	-626	8.257
IVA	35.579	31.523	27.536	22.015	17.817	-17.762	26.894
IRAP	5.107	5.202	4.946	4.358	4.736	-371	4.870
LOCAZIONI	1.048	1.052	945	526	222	-825	758
CANONE RAI	225	239	241	248	225	0	236
ACCISE sui prodotti energetici	2.077	1.498	1.914	1.722	1.753	-324	1.793
IMU-TASI	5.514	5.455	5.462	5.191	5.055	-459	5.335
Totale entrate tributarie	96.635	91.033	87.538	74.790	72.021	-24.615	84.403
Totale entrate tributarie (al netto delle accise e dell'IMU)	89.044	84.079	80.162	67.878	65.212	-23.832	77.275
Entrate contributive carico lavoratore dipendente	2.928	2.940	2.965	2.547	2.475	-452	2.771
Entrate contributive carico datore di lavoro	8.804	9.317	9.719	8.311	7.915	-889	8.813
Totale entrate contributive	11.731	12.257	12.684	10.858	10.390	-1.341	11.584
Totale entrate tributarie e contributive	108.367	103.290	100.222	85.648	82.410	-25.956	95.987

Fonte: L'Economia non Osservata nei conti nazionali (Istat, 2024)

¹ Il Tax Gap è definito come la differenza tra le imposte teoricamente dovute e quelle effettivamente versate in un dato periodo di tempo. Sostanzialmente, rappresenta la perdita di gettito fiscale che si verifica quando i contribuenti non adempiono pienamente ai loro obblighi tributari, sia per evasione, errori o altre cause di mancato pagamento.

² La Propensione al Gap è un indicatore relativo che misura il rapporto tra il tax gap, cioè la differenza tra le imposte potenziali dovute e quelle effettivamente versate, e le imposte potenziali stesse. In pratica, rappresenta la quota percentuale di gettito fiscale che viene a mancare rispetto al totale teoricamente dovuto, offrendo una misura dell'attitudine o della "propensione" dei contribuenti a non adempiere agli obblighi fiscali.

Figura 4: Propensione al Gap per ciascuna imposta

TABELLA I.3: CONTRIBUTI DI CIASCUNA IMPOSTA ALLA PROPENSIONE AL GAP - 2020-2021									
Tipologia di imposta	2020			2021			Differenza		
	Propensione al gap	Peso del gettito potenziale sul totale	Contributo alla propensione al gap	Propensione al gap	Peso del gettito potenziale sul totale	Contributo alla propensione al gap	Propensione al gap	Pesi	Contributi
	(a)	(b)	(c) = (a) x (b)	(a)	(b)	(c) = (a) x (b)			
IRPEF lavoro dipendente (irregolare)	2,4%	36,4%	0,9%	2,3%	35,2%	0,8%	-0,1%	-1,2%	-0,1%
IRPEF lavoro autonomo e impresa	69,3%	9,2%	6,4%	66,8%	9,2%	6,2%	-2,5%	0,0%	-0,2%
Addizionali locali IRPEF (lavoro dipendente)	6,3%	2,5%	0,2%	5,8%	2,5%	0,1%	-0,5%	0,0%	0,0%
IRES	23,7%	7,8%	1,8%	18,8%	8,9%	1,7%	-4,9%	1,1%	-0,2%
IVA	18,6%	26,9%	5,0%	13,6%	27,2%	3,7%	-4,9%	0,3%	-1,3%
IRAP	16,7%	5,9%	1,0%	15,9%	6,2%	1,0%	-0,8%	0,3%	0,0%
LOCAZIONI	6,8%	1,8%	0,1%	2,9%	1,6%	0,0%	-3,9%	-0,2%	-0,1%
CANONE RAI	11,2%	0,5%	0,1%	10,2%	0,5%	0,0%	-1,0%	0,0%	0,0%
ACCISE sui prodotti energetici	10,8%	3,6%	0,4%	9,5%	3,9%	0,4%	-1,4%	0,2%	0,0%
IMU	22,1%	5,3%	1,2%	21,4%	4,9%	1,1%	-0,8%	-0,4%	-0,1%
Totale	17,0%	100,0%	17,0%	15,0%	100,0%	15,0%	-2,0%	0,0%	-2,0%

Fonte: L'Economia non Osservata nei conti nazionali (Istat, 2024)

Da analisi compiute su questi dati emerge che i settori in cui vi è una maggiore incidenza dell'economia sommersa sono quelli del terziario, principalmente rivolti a consumatori finali; a seguire, in ordine decrescente, il commercio, i trasporti, alloggio e ristorazione, costruzioni, agricoltura, silvicoltura e pesca, attività professionali scientifiche e tecniche³.

I dati e le analisi di cui sopra sono tendenzialmente coerenti con la struttura dell'economia del nostro Paese, costituita principalmente da un numero molto elevato di microimprese e lavoratori autonomi (Fig. 5 e Fig. 6).

³ Cfr. <https://lavoce.info/archives/106138/sei-grafici-sullevasione-fiscale-e-sulleconomia-non-osservata/>

Figura 5: Percentuale di imprese micro, piccole e medie per paese


Table 10: Share in total SME employment in the EU-27 NFBS of micro, small and medium-sized SMEs by Member State - 2022

	Micro SMEs	Small SMEs	Medium-sized SMEs
AT	37.8%	34.5%	27.7%
BE	52.6%	25.1%	22.3%
BG	41.1%	30.6%	28.3%
CY	47.5%	30.5%	22.0%
CZ	46.0%	26.7%	27.3%
DE	33.3%	37.2%	29.5%
DK	29.1%	36.7%	34.2%
EE	42.0%	29.5%	28.5%
EL	55.8%	29.7%	14.5%
ES	52.2%	28.5%	19.3%
FI	34.4%	35.3%	30.3%
FR	46.2%	29.8%	24.0%
HR	46.2%	29.8%	24.1%
HU	52.2%	26.7%	21.2%
IE	36.7%	34.7%	28.6%
IT	56.4%	26.4%	17.2%
LT	43.3%	28.8%	28.0%
LU	25.8%	37.1%	37.1%
LV	35.5%	35.2%	29.2%
MT	38.4%	33.2%	28.4%
NL	43.3%	28.9%	27.9%
PL	53.6%	24.5%	21.9%
PT	53.2%	25.8%	20.9%
RO	38.6%	32.7%	28.6%
SE	36.2%	32.8%	31.0%
SI	46.8%	27.1%	26.2%
SK	62.6%	17.8%	19.6%

Source: Calculations by the JRC based on Eurostat's Structural Business Statistics, Short-Term Business Statistics and National Accounts Database

Fonte: Annual Report on European SME 2022-2023

Figura 6: Percentuale di lavoratori autonomi per paese



Fonte: CEDEFOP 2023

Premessa

Come anticipato, uno dei principali ostacoli alla riduzione dell'evasione fiscale in Italia risiede nella struttura economica del Paese, caratterizzata da un numero molto elevato di microimprese e lavoratori autonomi. Secondo i dati disponibili nell'indagine Isora curata dall'Ocse, dal Fondo Monetario Internazionale e da altre organizzazioni, la quota di contribuenti che autodichiarano il proprio reddito e rispetto ai quali la possibilità di riscontrare queste dichiarazioni con i dati forniti dai sostituti di imposta o da terze parti è limitata (lavoratori autonomi, imprenditori individuali e società di capitali) sul totale dei contribuenti è pari al 22,4% in Italia, al 13,7% in Francia e al 12,6% in Germania (ISORA, 2018). Questa quota è assimilabile alla parte di contribuenti con maggiori possibilità di evadere e più difficili da controllare, il che può contribuire a spiegare i diversi tassi di evasione osservati nei diversi Paesi. In tale contesto, gran parte dei redditi viene autodichiarata dal contribuente stesso, senza l'intervento di terze parti (sostituti d'imposta) nella segnalazione fiscale, il che rende l'evasione notevolmente più agevole. Inoltre, il regime forfettario pur essendo uno strumento utile di semplificazione può paradossalmente incentivare ulteriormente l'evasione: l'esenzione dall'IVA per i forfettari, ad esempio, elimina nei clienti la convenienza a richiedere fattura, creando de facto un tacito accordo evasivo (la cosiddetta "evasione di consenso"). Ulteriori esclusioni sono state introdotte negli ultimi anni, in particolare

con il regime forfettario, che prevede, come meglio vedremo, l'applicazione di un'imposta sostitutiva sia dell'Irpef sia dell'Irap e dell'Iva per i lavoratori autonomi (e per gli imprenditori individuali) con un fatturato al di sotto di determinate soglie, progressivamente alzate nel corso del tempo. Neppure a questi soggetti è applicabile la ritenuta d'acconto, con il risultato che nel 2017 solo a poco più del 40% dei lavoratori autonomi veniva effettivamente applicata e che, data la progressiva espansione del regime forfettario, questa quota si è presumibilmente ridotta negli anni più recenti (Santoro, 2025). Inoltre, le evidenze empiriche suggeriscono che la maggiore incidenza dell'economia sommersa in Italia non sia dovuta a una speciale propensione individuale all'evasione: Galbiati e Zanella (2012) mostrano infatti che un lavoratore autonomo italiano non si comporta in media peggio dei suoi omologhi statunitensi o danesi, e che il divario nei livelli complessivi di evasione fiscale deriva piuttosto da un effetto di composizione occupazionale ossia dalla prevalenza di redditi autodichiarati non soggetti a controllo di terzi che porta a un tax gap più elevato nel Paese. Pur riconoscendo l'importanza di tali riforme strutturali su questi temi, il presente lavoro non le affronta direttamente, poiché esse sono già state trattate in altri contributi o semplicemente perché meritano un paper a sé stante.

I soggetti istituzionali coinvolti nel contrasto all'evasione fiscale e quelli chiamati a tutelare il Contribuente (cenni)

Agenzia delle Entrate: è un ente pubblico *non economico* con ampia autonomia organizzativa, patrimoniale e contabile. È sottoposta all'alta vigilanza del Ministro dell'Economia e delle Finanze, che ne definisce indirizzo e controllo. Per legge (D.Lgs. 300/1999, art. 62) le sono attribuite tutte le funzioni sulle entrate tributarie erariali, con l'obiettivo di garantire il massimo livello di compliance fiscale. In particolare, gestisce l'amministrazione, la riscossione e il contenzioso dei tributi diretti (IRPEF, IRES) e dell'IVA, nonché di altre imposte ed entrate erariali e locali. Fornisce servizi di assistenza ai contribuenti e svolge verifiche e controlli fiscali mirati.

Agenzia delle Entrate-Riscossione: è un ente pubblico *economico* costituito dall'art. 1 del D.L. 193/2016 (conv. L. 225/2016). Strumentale all'Agenzia delle Entrate, è sottoposta all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'Economia e delle Finanze. Dal 1° luglio 2017 ha assunto le funzioni di "agente della riscossione" sul territorio nazionale, subentrando alle società del Gruppo Equitalia. Svolge quindi tutte le attività relative alla riscossione coattiva delle imposte e dei contributi erariali: amministra in modo autonomo (organizzativo, patrimoniale e contabile) il recupero dei crediti tributari dello Stato e, su incarico, anche dei tributi locali di comuni e province.

Guardia di Finanza (GdF): è un corpo di polizia ad ordinamento militare, dipendente direttamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Oltre ad altre funzioni, per quanto qui d'interesse la GdF ha competenza generale in materia economico-finanziaria: svolge funzioni di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio pubblico (statale, regionale, locale e comunitario), effettuando indagini nei settori fiscale, doganale, e finanziario. È un organo che ha solo funzioni inquirente, sprovvisto di potestà accertativa che rimane in capo esclusivamente all'Agenzia delle Entrate.

Giurisdizione Tributaria: è una giurisdizione speciale competente per le controversie fiscali e il suo ruolo è quello di garantire l'equilibrio tra il potere impositivo dello Stato e la tutela dei diritti dei contribuenti. La recente riforma introdotta dalla legge n. 130/2022 ne ha modificato profondamente l'assetto organizzativo: le precedenti Commissioni tributarie sono diventate Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado. Una delle principali novità è l'introduzione della figura del magistrato tributario

	<p>professionale, selezionato esclusivamente tramite concorso pubblico, con l'obiettivo di professionalizzare stabilmente il ruolo giudicante. Ad oggi, tale magistrato si affianca ai giudici tributari onorari già in servizio, favorendo una progressiva transizione dalla giurisdizione onoraria verso un sistema prevalentemente professionale. La fase transitoria prevede infatti che, fino al graduale completamento dell'organico professionale, continuino a operare giudici onorari, garantendo così continuità nella gestione del contenzioso. L'amministrazione rimane affidata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che nel 2023 ha creato il Dipartimento della Giustizia Tributaria; l'autogoverno dei giudici è invece assicurato dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.</p> <p>Le principali misure adottate per contrastare l'evasione fiscale in Italia negli ultimi anni</p> <p>Di seguito si individuano quelli che, ad oggi, sono stati i principali strumenti predisposti dall'ordinamento per contrastare l'evasione fiscale in ambito IVA e, generalmente, nelle Imposte Dirette. In linea di principio, tutti i rimedi si fondano tradizionalmente su due logiche di base: quella preventiva e quella repressiva. Le misure preventive possono essere definite come strumenti che hanno la specifica funzione di ridurre il rischio di infedeltà fiscale <i>ex ante</i>. Le seconde, le misure repressive, sono rappresentate da quegli strumenti che hanno lo scopo di identificare, contrastare e punire comportamenti evasivi <i>ex post</i>, ossia quando questi si sono già verificati al fine di recuperare.</p> <p>a) <u>Le misure preventive</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Fatturazione elettronica (FE): si tratta di una misura preventiva introdotta con l'obiettivo di contrastare l'evasione sia in ambito IVA che in ambito di Imposte Dirette. Introdotta progressivamente e resa obbligatoria dal 2019 per tutte le operazioni B2B e B2C interne, salvo temporanee deroghe per i contribuenti in regime forfettario o dei minimi, la FE ha segnato il superamento della fattura cartacea, sostituita da un documento in formato elettronico, firmato digitalmente e non modificabile dopo l'emissione. Le fatture così generate vengono trasmesse telematicamente all'Amministrazione finanziaria, che ne acquisisce disponibilità in tempo reale. Le fatture elettroniche, infatti, consentono un controllo immediato e incrociato tra fornitore e cliente, rendendo più difficile l'emissione di documenti falsi per la detrazione indebita di IVA o la deduzione di costi inesistenti, e ostacolando l'occultamento di operazioni da parte del fornitore, prassi agevolata dal precedente sistema cartaceo. Tuttavia, è evidente come la fatturazione elettronica non incida sull'evasione che si realizza nelle transazioni tra artigiani, piccoli imprenditori o professionisti e consumatori finali, soprattutto quando queste avvengono in contanti. In tali ipotesi, chi non emetteva fattura in formato cartaceo difficilmente sarà incentivato a farlo in formato elettronico⁴. • Split payment: si tratta di una misura preventiva introdotta nel 2015, volta a contrastare l'evasione in ambito IVA nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, considerata soggetto a basso rischio evasivo. Il meccanismo prevede che l'ente pubblico, destinatario della fattura, versi direttamente all'Erario l'IVA indicata, corrispondendo al fornitore solo l'importo al netto dell'imposta. In tal modo, il privato non gestisce l'IVA, impedendone l'eventuale trattenimento indebito. Tuttavia, ciò comporta una significativa perdita di liquidità per il fornitore, che, non potendo compensare l'IVA sugli
--	--

⁴ Sul punto, per tutti, A. Santoro, *A che punto è l'evasione*, 2023, in <https://lavoce.info/archives/102490/a-che-punto-e-levasione/#:~:text=importanti%20indicazioni,per%20le%20societ%C3%A0%20di%20capitali>

	<p>acquisti con quella a debito, deve ricorrere alla compensazione con altri tributi o al rimborso, con tempi spesso lunghi e potenziali contenziosi. Va infine ricordato che tale misura deroga ai principi comunitari sull'IVA, secondo cui è il fornitore a dover versare l'imposta, e richiede perciò autorizzazione della Commissione Europea. Nel diritto dell'Unione, infatti, le deroghe non possono surrogare le carenze dei sistemi nazionali di controllo né alterare in modo strutturale il funzionamento dell'IVA.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reverse charge esteso: Al pari dello split payment, si tratta di una misura preventive, finalizzata al contrasto dell'evasione IVA. A partire dal 2015, il meccanismo è stato esteso a settori ad alto rischio, come l'edilizia e il commercio di prodotti energetici. Il reverse charge prevede che il fornitore, solitamente di piccole dimensioni, emetta fattura senza addebito dell'IVA, che viene integrata e versata direttamente dal cliente, di norma più strutturato. Questo meccanismo elimina il rischio che il fornitore incassi l'IVA senza versarla, poiché il soggetto che detrae l'imposta coincide con quello che la versa all'Erario. L'applicazione del meccanismo nelle transazioni B2B intra-UE si è dimostrata efficace nel contrasto a fenomeni fraudolenti come le frodi carosello e i missing traders, che generano falsi crediti d'imposta mediante mancato versamento dell'IVA. Anche questa misura costituisce una deroga ai principi comunitari sull'IVA, secondo cui l'imposta deve essere versata dal fornitore, e richiede pertanto autorizzazione della Commissione Europea. Nella logica unionale, infatti, le deroghe non possono sostituirsi a inefficienze nei controlli nazionali né compromettere il funzionamento armonizzato dell'IVA. • Compliance mirata e cooperative compliance: nell'ottica di favorire il dialogo con il contribuente, per le grandi aziende è stato introdotto il regime di <i>adempimento collaborativo</i> (cooperative compliance) che prevede un dialogo costante e trasparente col fisco per prevenire condotte che, potenzialmente, potrebbero dar luogo a controversie fiscali. Inizialmente, il regime era riservato a contribuenti con più di 10 miliardi di euro, successivamente è stata ampliata la possibilità di aderirvi anche ai soggetti non inferiori a 750 milioni di euro. Negli anni avvenire è già previsto che l'istituto sia esteso ad una platea ancora più ampia di soggetti. Per i piccoli contribuenti, invece, si è fatto largo uso delle <i>lettere di compliance</i>, che scaturiscono da analisi incrociate: ad esempio, la discrepanza tra l'IVA dovuta dalle liquidazioni trimestrali e l'IVA versata, oppure redditi percepiti segnalati da sostituti d'imposta ma non dichiarati dal contribuente, o ancora anomalie tra fatture elettroniche emesse e ricavi risultanti. Il Fisco <i>avverte</i> il contribuente dell'irregolarità e lo invita a fornire chiarimenti o a correggere la situazione, sfruttando magari il ravvedimento operoso, ossia un istituto che consente di accedere ad un regime sanzionatorio molto più lieve rispetto a quello ordinario, al fine specifico di favorire la correzione spontanea degli errori ed evitare che piccole evasioni si ripetano. • ISA: introdotti in Italia dal periodo d'imposta 2018 in sostituzione dei precedenti studi di settore, gli ISA assegnano a ogni contribuente "minore" (piccole imprese e autonomi in determinati settori) un punteggio da 1 a 10 che misura l'affidabilità fiscale in base a vari indicatori economici dichiarati (ricavi, margini, valore aggiunto per addetto, ecc.). Un punteggio alto (es. ≥8) comporta vantaggi concreti: l'esclusione da alcuni controlli automatici, la riduzione di sanzioni e termini di accertamento, il rimborso accelerato dei crediti d'imposta. L'idea è di stimolare comportamenti corretti delle piccole imprese e professionisti, favorendo l'emersione di basi imponibili e il corretto adempimento degli obblighi dichiarativi. I punti di forza di questo approccio sono una maggiore collaborazione e trasparenza: il contribuente è informato
--	---

	<p>in anticipo dei criteri con cui sarà valutato e può simulare il proprio voto (anche avvalendosi del software messo a disposizione), potendo così aggiustare il tiro. Non mancano tuttavia le criticità. Un primo limite è dato dalla complessità tecnica: il meccanismo di calcolo dell'ISA è articolato e non sempre comprensibile intuitivamente dall'utente medio. Inoltre, alcuni settori o casi particolari potrebbero risultare penalizzati da modelli statistici che faticano a cogliere tutte le specificità (ad esempio, attività neo-avviate, o zone con shock economici locali). L'amministrazione ha cercato di mitigare questi effetti introducendo correttivi congiunturali e prevedendo la possibilità per il contribuente di <i>giustificare</i> situazioni anomale (in sede di eventuale controllo, fornendo spiegazioni).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regime forfettario ("flat tax" dei piccoli autonomi): per ridurre adempimenti e spingere all'emersione dei redditi, il legislatore ha introdotto un regime semplificato con imposta sostitutiva piatta (al 15%, ridotta al 5% per start-up) per le partite IVA di minori dimensioni. La soglia di accesso a tale <i>forfait</i> era 30.000 euro annui fino al 2018, poi elevata a 65.000 euro (Legge di Bilancio 2019) e infine a 85.000 euro dal 2023. L'ampliamento della platea ha indubbiamente favorito la compliance di molti autonomi, che hanno aderito in massa: i forfettari sono passati da circa 700.000 a oltre 1,5 milioni dopo l'innalzamento della soglia. Secondo il MEF, proprio l'estensione del regime forfettario ha contribuito al calo recente dell'evasione IRPEF da lavoro autonomo, grazie all'aliquota più bassa che incentiva a dichiarare il proprio reddito. Tuttavia, questo regime presenta un rovescio della medaglia: crea disparità significative di trattamento rispetto ai lavoratori dipendenti, spinge sostanzialmente il contribuente a non crescere dimensionalmente e a non superare la soglia di ricavi per mantenere il beneficio fiscale (OCPI, 2024); infine, è percepito come distorsivo della concorrenza tra soggetti che, a parità di attività economica esercitata, applicano aliquote estremamente divergenti tra loro in termini di gravosità. • Concordato preventivo biennale: introdotto nel nostro ordinamento nel 2024, rivolto a una platea di contribuenti non troppo ampia (potenzialmente imprese minori che abbiano dati storici sufficienti e una certa "trasparenza" di base). In sintesi, il concordato consiste nell'offrire al contribuente la possibilità di pattare anticipatamente con il Fisco il livello di imponibile (e di imposta) per un biennio, in cambio dell'impegno a versare quanto concordato e della garanzia che, salvo alcune eccezioni, non subirà accertamenti su quel periodo se rispetta l'accordo. È quindi un tentativo di spostare sul piano della collaborazione preventiva il rapporto con i piccoli contribuenti, un po' sulla falsariga di quanto già avviene con la cooperative compliance per le grandi aziende (dove però non si concorda l'imposta dovuta, ma si discutono in anticipo i rischi fiscali). Tuttavia, i rischi e le criticità di questo strumento non sono di scarsa rilevanza: se un contribuente negli anni precedenti ha sistematicamente occultato reddito potrebbe vedersi proporre un concordato su misura <i>sui suoi livelli bassi</i>, blindandoli per il futuro. Inoltre, il concordato biennale, se ripetuto nel tempo, potrebbe togliere qualsiasi stimolo a questi contribuenti di crescere o di dichiarare di più. Potrebbe diventare per loro quasi una flat tax personalizzata e permanente. Ciò confliggerebbe con l'obiettivo di lungo periodo di <i>far emergere integralmente</i> le basi imponibili. <p>b) <u>Le misure repressive</u></p>
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> • Controlli automatizzati delle dichiarazioni fiscali: si tratta di controlli massivi effettuati in modo centralizzato dai sistemi informativi dell'Anagrafe tributaria, senza il coinvolgimento degli uffici periferici, su tutte le dichiarazioni presentate dai contribuenti. Tali controlli si basano esclusivamente sui dati contenuti nelle dichiarazioni e su quelli già acquisiti dall'Anagrafe, con l'obiettivo di correggere errori materiali e di calcolo, ridurre deduzioni, detrazioni e crediti d'imposta non spettanti, e verificare la corrispondenza tra dichiarazione e versamenti relativi a imposte in acconto e a saldo, nonché alle ritenute operate dai sostituti d'imposta. • Controlli formali delle dichiarazioni: sono finalizzati a riscontrare la veridicità e completezza della documentazione attestante le ritenute d'imposta dichiarate, nonché quella atta a supportare detrazioni, deduzioni e crediti d'imposta esposti in dichiarazione. • Controlli sostanziali: consistono in controlli con i quali l'Agenzia delle Entrate accerta materia imponibile sottratta <i>in toto</i> o in parte all'Erario, quindi non dichiarata o erroneamente dichiarata⁵, avvalendosi di poteri istruttori previsti <i>ex lege</i>. Questi controlli sfociano tipicamente in avvisi di accertamento ovvero in atti di recupero del credito d'imposta. Considerata la natura e lo scopo di detti strumenti, è intuibile che i controlli sostanziali sono quelli che più interessano ai fini del presente lavoro, in quanto astrattamente diretti a contrastare il fenomeno dell'evasione materiale, ossia quella maggiormente riconducibile ad artigiani, piccole imprese e lavoratori autonomi e, tra questi, soprattutto coloro che, per la specificità dell'attività economica esercitata, si rivolgono esclusivamente o principalmente al consumatore finale. <p>In tale contesto, brevi cenni merita quella che è una delle principali modifiche introdotte dal d.Lgs. n. 219/2023, in attuazione della legge delega n. 111/2023. Si tratta dell'introduzione della disciplina concernente il diritto al contraddittorio (art. 6-bis, L. n. 212/00), che riguarda la fase patologica del rapporto tributario e che si colloca (salvo alcune eccezioni) prima dell'emissione dell'avviso di accertamento. In particolare, l'Agenzia delle Entrate deve comunicare al contribuente uno "<i>schema d'atto</i>", che altro non è che un'anticipazione di quello che sarà il contenuto del futuro avviso di accertamento che l'Amministrazione finanziaria emetterà. In questa fase, il contribuente potrà accedere agli atti del procedimento, al fine di prendere visione degli elementi istruttori a suo carico, presentare delle controdeduzioni che l'Agenzia delle Entrate è tenuta a valutare in funzione della successiva formalizzazione della pretesa tributaria ovvero presentare l'istanza di accertamento con adesione. L'istituto, sebbene presente delle criticità evidenziate dalla dottrina⁶, costituisce comunque un passo avanti, nel</p>
--	---

⁵ Nell'ampio concetto di evasione solitamente si distingue tra: (i) l' "*evasione da occultamento*" che costituisce la forma tendenzialmente più grave, in quanto attiene al momento dichiarativo e si realizza con l'occultamento totale o parziale della base imponibile (esempio tipico sono i ricavi occultati da piccoli operatori ovvero, in alternativa, la deduzione di costi fittizi/inesistenti); (ii) l' "*evasione interpretativa*" riguarda base imponibile emersa, ma semmai dipendente da un errore interpretativo della disciplina fiscale; (iii) l' "*evasione da riscossione*" che riguarda imposte dichiarate correttamente ma non versate; nei casi più gravi, l'evasione da riscossione può essere assimilata a fenomeni di insolvenza fraudolenta, soprattutto nelle frodi carosello dove si crea il debito IVA in capo ad un soggetto preordinatamente depatrimonializzato e il cui unico scopo è non versare l'imposta; (iv) l' "*elusione*" o "*abuso del diritto*" riguarda un aggiramento delle regole e dei principi tributari: sostanzialmente, il contribuente si pone nelle condizioni di evitare il realizzarsi del presupposto impositivo ovvero lo realizza secondo modalità più convenienti, tradendo però l'indirizzo di fondo del sistema tributario e la sua coerenza interna (es: ottenimento doppie deduzioni, salti d'imposta etc.) (in questi termini, si veda D. STEVANATO, *Fondamenti di diritto tributario*, Le Monnier, 2019).

⁶ Per tutti, L. SALVINI, *Il contraddittorio procedimentale*, in A. GIANNINI (a cura di), *La Riforma Fiscale – I diritti e i procedimenti*, Vol. I, Pacini Giuridica, pagg. 25 – 26.

	<p>tentativo di ulteriormente amplificare il dialogo con il Fisco anche nella fase patologica del rapporto d'imposta, nel tentativo di ridurre la litigiosità e favorire una definizione dell'accertato in concerto con il Contribuente.</p> <p>L'impatto complessivo di queste misure è stato ed è diverso a seconda del comparto impositivo e dei soggetti che si considerano. L'IVA, storicamente una delle imposte più evase in Italia, dal 2015 ha visto un forte decremento del suo tax gap. Le ragioni di questo fenomeno tutt'ora non sono chiare, come mostrato anche in un paper pubblicato da OCPI (2024). Le stime sull'evasione IVA si basano su una metodologia top-down, che parte dai dati di contabilità nazionale relativi ai consumi, utilizzati per calcolare il gettito IVA teorico in assenza di evasione. Tale gettito teorico viene poi confrontato con il gettito IVA effettivo registrato, ottenendo così la stima dell'evasione. La stessa metodologia è adottata dalla Commissione Europea, che pubblica stime annuali sull'evasione IVA negli Stati membri dell'UE, con i risultati che confermano una riduzione significativa dell'evasione tra il 2017 e il 2021, sebbene con una dinamica leggermente diversa rispetto alla Relazione italiana (VAT GAP EU; 2024). Dal punto di vista dell'andamento del gettito IVA rispetto ai consumi, il calo dell'evasione risulta evidente anche senza considerare le stime elaborate dalla Commissione o dalla Relazione, poiché dal 2017 le entrate IVA sono cresciute più rapidamente dei consumi, suggerendo una diminuzione dell'evasione. Nel 2021, ad esempio, le entrate IVA sono state superiori di 13,4 miliardi rispetto a quanto sarebbe stato previsto se il rapporto tra gettito IVA e consumi fosse rimasto invariato dal 2017, il che corrobora le stime di un calo dell'evasione di circa 17,6 miliardi di euro. Inoltre, il calo dell'evasione IVA ha mostrato dinamiche diverse a seconda delle categorie di contribuenti. Mentre l'evasione delle imposte sui redditi delle società (IRES) ha effettivamente diminuito la sua propensione al gap, quella dell'IRPEF, che riguarda i lavoratori autonomi e le piccole imprese, ha visto una riduzione meno significativa. Questo suggerisce che il calo dell'evasione IVA sia stato più marcato per le imprese di maggiore dimensione, maggiormente soggette all'IRES, rispetto agli autonomi e alle piccole imprese che sono principalmente soggetti all'IRPEF. In quest'ultimo comparto, invece, il tax gap continua a rimanere elevato ed è concentrato quasi interamente nei redditi da lavoro autonomo e d'impresa individuale (Figura 3 e 4, sopra).</p>
<p>POSIZIONE</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Dichiarazione della posizione: Esprimi chiaramente la tua posizione sull'argomento.</i> ▪ <i>Importanza: Spiega perché questa posizione è importante e quali sono le sue implicazioni politiche.</i> 	<p>La proposta mira a rafforzare in modo selettivo ed efficace la capacità dello Stato di contrastare l'evasione fiscale materiale, concentrandosi sulle micro-attività e sui lavoratori autonomi che operano nel mercato B2C, dove si concentra la quota preponderante del tax gap italiano. L'obiettivo è costruire un sistema di presidio più intelligente, che valorizzi le informazioni già disponibili, integrandole attraverso l'uso avanzato di tecnologie digitali, intelligenza artificiale, analisi comportamentale e interoperabilità delle banche dati, per migliorare la selezione dei controlli, la qualità delle verifiche e la tempestività delle azioni. Si propone un cambio di paradigma: dalla logica ex post e generalista a un modello data-driven, selettivo e proporzionato, capace di prevenire le situazioni di evasione prima che diventino strutturali.</p> <p>Questa posizione assume rilievo politico prioritario per almeno tre motivi. In primo luogo, perché affronta il nodo strutturale dell'inqiuità fiscale, restituendo credibilità al principio costituzionale della capacità contributiva e rafforzando la fiducia dei cittadini onesti. In secondo luogo, perché consente di recuperare risorse senza aumentare le imposte, aprendo margini per ridurre il carico fiscale su lavoro e impresa regolare. In terzo luogo, perché contribuisce a modernizzare l'amministrazione finanziaria, rendendola più efficiente, trasparente e orientata al servizio del contribuente. L'impianto della proposta è coerente con le più avanzate esperienze internazionali e con gli indirizzi OCSE sul contrasto all'evasione. Politicamente, essa rappresenta una</p>

	linea pragmatica e riformista, in grado di conciliare equità, efficienza e innovazione, ponendo le basi per un rapporto più equilibrato e civile tra Stato e cittadini.
PROPOSTA <i>Illustra nel dettaglio le azioni concrete e specifiche che proponi di intraprendere in base alla tua posizione. Questa parte è il cuore del documento.</i>	<p><u>1. Rafforzare la compliance risk management rispetto alle attività B2C</u></p> <p>A partire dal 1° gennaio 2026, entrerà in vigore l’obbligo per i prestatori di servizi di pagamento (<i>acquirer</i>) di trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi a tutte le operazioni effettuate tramite POS, come previsto dall’art. 22, co. 5 del D.Lgs. n. 124/2019 e disciplinato dal Provvedimento AE del 21 marzo 2025. Questo intervento normativo rappresenta un importante passo avanti nella direzione della tracciabilità, ma non esaurisce il problema: la trasmissione dei dati POS da sola non è in grado di cogliere quei fenomeni di evasione fisiologicamente meno rilevabili, sia per assenza totale di transazioni tracciate, sia per un utilizzo sistematicamente selettivo del contante sotto soglie comportamentali di rischio.</p> <p>Per questo, la proposta qui delineata integra e rafforza il quadro previsto dal 2026, senza introdurre ulteriori obblighi per i contribuenti. Il sistema sfrutta l’interoperabilità tra i dati POS ricevuti dagli <i>acquirer</i>, le informazioni già contenute nell’Anagrafe tributaria (a mero titolo esemplificativo, non esaustivo: corrispettivi telematici, fatture elettroniche, dichiarazioni fiscali, rapporti bancari, dati da studi di settore/ISA, etc.), e i flussi operativi gestiti da Ve.Ra. (Verifica Rapporti), un sistema automatizzato dell’Agenzia delle Entrate che elabora i dati bancari e tributari per evidenziare anomalie patrimoniali, spese incompatibili con i redditi dichiarati, o schemi ricorrenti di occultamento del reddito. Queste fonti, poi, possono essere analizzate con strumenti di Social Network Analysis (SNA)⁷, tecniche informatiche che ricostruiscono le relazioni tra soggetti economici e giuridici (persone, imprese, soci, amministratori, professionisti, clienti, fornitori), permettendo di visualizzare reti di rapporti economici sospetti o ricorrenti, anche non formalmente documentati. L’obiettivo è costruire reti locali di rischio omogenee, capaci di far emergere anomalie strutturali, come assenza totale o anomala riduzione di transazioni tracciate rispetto alla media di settore e territorio. Nell’ambito delle attività B2C a forte uso di contante, il sistema segnala pattern di evasione totale o parziale, in cui il POS è presente ma è inutilizzato ovvero utilizzato solo formalmente per aggirare l’obbligo di tracciabilità. Tra gli indicatori di anomalia potrebbe assumere particolare rilievo la distribuzione degli importi delle transazioni POS, con riferimento comportamentale alla soglia di 50 euro (o quella ritenuta più opportuna dal futuro partito; si potrebbe anche a soglie decrescenti negli anni di fase sperimentale). Una concentrazione anomala di pagamenti al di sotto di tale soglia, significativamente divergente dalla media del <i>cluster</i> territoriale e settoriale, può costituire un segnale di selezione intenzionale di pagamenti non tracciabili, pur in presenza formale del POS. Questo parametro comportamentale consente di affinare l’analisi di rischio rispetto allo specifico contribuente, senza introdurre nuovi obblighi normativi, ma valorizzando informazioni già disponibili. I soggetti così individuati ricevono una comunicazione chiara, che spiega in linguaggio comprensibile e nel</p>

⁷ Per una disamina dell’applicazione di tale tecnologia in ambito tributario si veda A. FIDANGELI, “*Social Network Analysis: uno strumento per la lotta all’evasione fiscale?*”, in *Rivista Telematica di diritto tributario*, 3 aprile 2025. L’autrice esamina l’evoluzione dell’impiego della Network Analysis (NA) all’interno dei sistemi di intelligenza artificiale (IA) già adottati – o in via di adozione – dalle Amministrazioni finanziarie. In particolare, illustra come la NA venga integrata nella cosiddetta rilevazione del rischio fiscale, distinguendo quattro macro-categorie operative: assistenza automatizzata al contribuente (es. chatbot), web scraping (raccolta automatica di dati da piattaforme esterne come Airbnb o Vinted), sistemi di rilevazione del rischio (che segnalano anomalie nei dati) e sistemi di profilazione individuale, che assegnano un livello di rischio a ciascun contribuente. La NA rafforza questi strumenti, offrendo una capacità visiva e relazionale che va oltre l’analisi statistica lineare, permettendo di cogliere strutture anomale, ciclicità sospette, o reti di soggetti legati da comportamenti opportunistici. L’integrazione tra NA e IA rappresenta così un passaggio chiave verso modelli di fiscalità predittiva, dove l’individuazione di pattern relazionali sostituisce o affianca l’analisi basata su soglie numeriche. Tuttavia, ciò solleva interrogativi sul confine tra previsione e automatismo, e sulla legittimità degli strumenti che profilano i cittadini in base a modelli non sempre trasparenti o conoscibili.


	<p>rispetto delle vigenti leggi di garanzia del contribuente le ragioni dell'anomalia, basata sul confronto tra il comportamento <u>individuale</u> e quello del <i>cluster</i> di riferimento. Viene inoltre garantita la possibilità di replicare, ad esempio, chiusure per malattia, eventi straordinari, malfunzionamenti, entro un termine ragionevole. In presenza di spiegazioni attendibili, <i>l>alert</i> viene annullato. L'assenza di riscontro o giustificazioni inconsistenti determina il mantenimento dell'anomalia, che può generare ulteriori interventi selettivi, comunicazioni rafforzate, sempre nel rispetto del contraddittorio, ovvero l'inizio di attività istruttorie sul territorio più mirate (ad es. piantonamenti della cassa).</p> <p>Allo stesso modo, la proposta sopra descritta può essere implementata anche in relazione alle attività B2C dove l'uso della fattura elettronica e dei pagamenti tracciabili è già diffuso (a mero titolo esemplificativo: professionisti, idraulici, imprese edili, manutentori). Lo scopo è sempre il medesimo, intercettare preventivamente situazioni potenzialmente incoerenti rispetto ai dati economici disponibili che si riferiscono concretamente alla posizione specifica del Contribuente. Solo in presenza di scostamenti rilevanti, ricorrenti e non spiegabili dai parametri ordinari, il sistema segnala l'esistenza di un'anomalia, sempre in forma motivata e senza effetti sanzionatori automatici. La comunicazione al contribuente è chiara e comprensibile, e viene accompagnata dalla possibilità di replica, anche con informazioni informali, che possono giustificare pienamente lo scostamento (es. inattività parziale, crisi settoriali, eventi eccezionali). L'intento è rafforzare la compliance spontanea e migliorare il presidio fiscale, senza invadenza né penalizzazioni pregiudiziali.</p> <p>In una prima fase sperimentale, il sistema potrebbe essere applicato in parallelo agli ISA, rafforzandone le capacità selettive. Successivamente, sulla base dei risultati ottenuti, può anche essere prevista una transizione graduale verso l'abrogazione degli ISA, superandone i limiti strutturali (modelli regressivi, opacità, incomprensibilità) e sostituendoli con un sistema basato su dati effettivi, automatizzato e leggibile. Il contribuente viene così anche liberato da oneri formali aggiuntivi, ma incluso in un sistema che verifica la coerenza economica in modo sostanziale, proporzionato e fondato sulla realtà dei comportamenti.</p> <p><u>2. Una giustizia tributaria effettivamente terza, indipendente e più efficiente</u></p> <p>Nel solco di un impegno volto a rendere l'Amministrazione finanziaria più trasparente ed efficace, è imprescindibile affrontare anche il tema della Giustizia Tributaria, che non può rimanere estranea a proposte di ulteriore revisione. La recente riforma introdotta con la Legge n. 130/2022 ha rappresentato un passo avanti significativo, sancendo l'avvio della magistratura tributaria di carriera in luogo del precedente modello basato su giudici onorari non a tempo pieno. Sebbene la professionalizzazione del giudice tributario costituisca un'evoluzione positiva, la riforma non ha risolto, e anzi in parte ha rafforzato, il vincolo strutturale tra giurisdizione tributaria e Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)⁸, che, per il tramite dell'Agenzia delle Entrate, è parte sostanziale nei giudizi tributari. In tal senso, appare particolarmente critica l'istituzione dell'Ufficio ispettivo presso il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, che opera <i>“col supporto della Direzione della giustizia tributaria del</i></p>
--	--

⁸ In questi termini, condivisibilmente, F. TUNDO, *Inammissibili perché irrilevanti le questioni sull'assetto ordinamentale della Giustizia tributaria - Il discorso incompiuto della consulta e l'inattesa eterogenesi dei fini*, in GT – Rivista di giurisprudenza tributaria, n. 3/2025.


	<p><i>Dipartimento delle Finanze</i>" (art. 24, co. 2-bis, d.lgs. n. 545/92), ricevendo assistenza diretta da una struttura amministrativa riconducibile alla parte pubblica del processo⁹.</p> <p>In sintesi, il quadro normativo attuale, pur a fronte del nuovo assetto del giudice, continua a mantenere la giurisdizione tributaria ancorata a un modello amministrativo centralizzato, nel quale il MEF conserva un ruolo dominante anche sul piano organizzativo, logistico, ispettivo e retributivo. Da qui discende una prima direttrice d'intervento proposta: lo svincolo della giustizia tributaria dall'apparato amministrativo del MEF, prevedendo il trasferimento della competenza organizzativa in capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri o al Ministero della Giustizia, sia per i giudici tributari sia per il personale di segreteria attualmente incardinato nella struttura ministeriale. Un simile intervento, oltre a essere coerente con il dettato costituzionale¹⁰ e con i principi dell'art. 6 CEDU, secondo cui ogni persona ha diritto a un "tribunale indipendente e imparziale", rappresenta un complemento indispensabile alle riforme in materia di azione fiscale. Infatti, una moderna e performante amministrazione finanziaria deve necessariamente essere bilanciata da un sistema di garanzie giurisdizionali effettive e percepibili. Solo in presenza di un giudice terzo e imparziale, il contribuente potrà recuperare quel rapporto di fiducia con lo Stato oggi profondamente compromesso.</p> <p>Sotto un profilo più operativo, ulteriore problema da affrontare è quello della rilevanza quantitativa del contenzioso tributario. In base ai dati a disposizione, si osserva anzitutto che, nel decennio 2014–2023, vi è stata una progressiva e significativa riduzione del carico complessivo del contenzioso tributario. Le controversie pendenti, pari a circa 540.000 unità al 31 dicembre 2014, sono diminuite del 53%, attestandosi a 253.612 al 31 dicembre 2023. Tale andamento è stato reso possibile da una costante prevalenza, nella maggior parte degli anni, delle controversie definite rispetto a quelle pervenute, con un tasso di smaltimento (<i>clearance rate</i>) frequentemente superiore al 100%. Dopo un incremento straordinario dei ricorsi nel 2022, legato alla ripresa delle attività impositive e di riscossione successiva alla sospensione per emergenza sanitaria, il 2023 ha segnato una contrazione dei nuovi contenziosi (-6,3%) e un ulteriore incremento dell'efficienza, con un volume di definizioni superiore a quello delle nuove iscrizioni (cfr. <i>Relazione sul monitoraggio dello stato del contenzioso tributario e sull'attività delle Corti di Giustizia Tributaria, Anno 2023, MEF, Roma, Giugno 2024</i>).</p>
--	--

⁹ Tra gli altri elementi a sostegno della carenza di indipendenza del Giudice Tributario rispetto al MEF, si segnala: (i) il personale di segreteria delle Corti di giustizia tributaria è dipendente dal MEF (art. 32 del d.lgs. n. 545/1992), quindi i giudici non dispongono di un'autonomia organizzativa né di risorse umane autonome, a differenza della magistratura ordinaria; (ii) il Presidente della Corte "*esercita la vigilanza [...] al solo fine di segnalarne le risultanze al Dipartimento delle Finanze del MEF per i provvedimenti di competenza*" (art. 15, d.lgs. n. 545/92); questo significa che il giudice non ha potere effettivo di gestione nemmeno rispetto al personale che assiste alla redazione degli atti giudiziari, il che amplifica la percezione – e il rischio reale – di una dipendenza gerarchica e funzionale da una parte del processo; (iii) il trattamento economico dei giudici tributari è definito con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo concerto con il Ministro della Giustizia (art. 13, d.lgs. n. 545/92); quindi, anche la retribuzione è nelle mani della stessa amministrazione i cui atti vengono giudicati, e ciò incide profondamente sull'indipendenza economica del magistrato tributari (per approfondimenti in tal senso, si veda E. DALLA VALLE, *La "dipendenza" del giudice tributario di nuovo alla Corte costituzionale*, in Il Finsco, n. 4/2023).

¹⁰ La Corte Costituzionale ha affermato che (cfr. Corte Cost. n. 284/1986): "*L'indipendenza del giudice consiste nell'autonoma potestà decisionale, non condizionata da interferenze dirette, ovvero indirette provenienti dall'Autorità di Governo o da qualsiasi altro soggetto; essa concerne non solo l'ordine giudiziario nel suo complesso (art. 104 Cost.), ma anche i singoli organi, ordinari (art. 107) e speciali (art. 108), al fine di assicurare che l'attività giurisdizionale, nelle varie articolazioni, come la sua intrinseca essenza esige, sia esercitata senza inammissibili influenze esterne. Anche se concettualmente distinta, l'indipendenza ha ricorrenti e stretti legami con l'imparzialità*"



Inoltre, dalla medesima fonte si osserva che, nel 2023, il 57,8% dei ricorsi in primo grado ha per oggetto liti con valore ≤ 5.000 euro, mentre solo l'1,3% supera il milione di euro. Tuttavia, quest'ultima categoria assorbe ben il 69,8% del valore complessivo del contenzioso; ciò evidenzia una polarizzazione tra liti seriali di basso impatto economico e vertenze ad alta complessità e valore.



L'evidente sbilanciamento tra numerosità delle liti e valore economico evidenzia l'opportunità di rafforzare strumenti deflattivi, in particolare per le cause di piccolo importo.

Per cercare di incidere su tale problematica, si propone di modificare l'attuale disciplina che concerne il ruolo e la funzione del Giudice Tributario in composizione monocratica. Ad oggi, il giudice monocratico è competente per le controversie fino a 5.000 euro, ma la disciplina del rito è la medesima a quella che si applica nelle liti di valore superiore.

In questo contesto, si propone che, nelle controversie di minore valore, il Giudice tributario monocratico sia tenuto a promuovere un effettivo tentativo di conciliazione, favorendo il contraddittorio tra le parti e formulando egli stesso, al termine

	<p>dell'interlocuzione, una proposta di definizione della lite. Le parti potranno accettare o rifiutare tale proposta entro un termine congruo stabilito dalla legge. In caso di mancata definizione, il giudice deciderà la controversia con sentenza non appellabile, ma reclamabile in forma semplificata davanti al Giudice tributario di primo grado in composizione collegiale. La sentenza finale sarà impugnabile in Cassazione esclusivamente per violazione di legge sostanziale o processuale¹¹.</p> <p>Un intervento strutturato secondo queste direttrici, eventualmente rafforzato da un aumento del contributo unificato tributario e da più incisivi meccanismi di condanna alle spese nei confronti della parte soccombente che abbia rifiutato la proposta conciliativa (sia essa pubblica o privata, può produrre un significativo effetto deflattivo. Il giudice, in tal modo, agisce come terzo attivo nella risoluzione della lite, superando le rigidità di una fase amministrativa spesso priva di un reale contraddittorio o comunque gestita dalla stessa Amministrazione titolare della pretesa (Agenzia delle Entrate o Agenzia delle Entrate Riscossione), che raramente rivede la propria posizione. Inoltre, la differenziazione del rito in funzione della minore complessità delle liti contribuisce ad alleggerire il carico delle Corti di secondo grado, con ricadute positive sull'efficienza complessiva delle decisioni di appello, anche in termini di qualità, e sul contenimento del numero dei ricorsi innanzi alla Corte di Cassazione, oggi particolarmente gravosa¹².</p> <p>3. Una riscossione più efficiente</p> <p>La riscossione rappresenta una funzione essenziale del sistema fiscale. Questa fase, infatti, dà concretezza al potere impositivo e garantisce la credibilità dell'intero ordinamento tributario.</p> <p>Il sistema italiano soffre da tempo di un'anomalia strutturale: la separazione tra l'Agenzia delle Entrate, titolare della funzione impositiva, e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, soggetto distinto cui è demandata l'attività esecutiva. Questo dualismo istituzionale genera sovrapposizioni, disallineamenti operativi e una complessa burocrazia procedurale che mina la tempestività e l'efficacia del recupero coattivo.</p> <p>La legge delega n. 111/2023 (art. 18, lett. f) aveva esplicitamente previsto il superamento di tale struttura duale, indicando la possibilità di trasferire in tutto o in parte le attività dell'Agente della riscossione all'Agenzia delle Entrate. Si trattava di una delle innovazioni più ambiziose della riforma, in linea con la logica di semplificazione amministrativa e con i principi costituzionali di buon andamento. Tuttavia, il decreto legislativo attuativo (d.lgs. n. 110/2024) è rimasto silente su questo punto: non ha disciplinato né l'assorbimento delle funzioni esecutive né una tempistica graduale per la transizione verso un modello unificato.</p> <p>Il mancato superamento del dualismo ha effetti concreti e misurabili: duplicazione dei canali informativi tra i due enti, scarico di responsabilità operative, ritardi nell'attivazione delle procedure esecutive, oneri aggiuntivi per il contribuente e per l'Amministrazione. Inoltre, si mantiene in vita un sistema di compensi (ex aggio) già censurato dalla Corte costituzionale per la sua irragionevolezza e iniquità (cfr. Corte</p>
--	--

¹¹ Per una proposta analoga, si veda in dottrina C. GLENDI, *L'incompiuta riforma della cassazione tributaria. Cosa manca*, in *Diritto e Pratica Tributaria*, n. 2, 1 marzo 2023.

¹² Dalla *Relazione sul monitoraggio dello stato del contenzioso tributario e sull'attività delle Corti di Giustizia Tributaria* emerge che, al 31 dicembre 2023, risultavano pendenti davanti alla Suprema Corte 41.392 ricorsi in materia tributaria. Si consideri che al 31.12.2023 i ricorsi complessivamente pendenti in materia civile innanzi la Corte di Cassazione erano 94.759 (cfr. *La Cassazione civile – Annuario statistico 2024*, pubblicato dalla Corte di Cassazione – Ufficio statistico). Pertanto, il contenzioso tributario in sede di legittimità assorbe il 43,7% del totale dei procedimenti pendenti.

	<p>Cost. n. 120/2021). L'assenza di una struttura unitaria limita la capacità dello Stato di intervenire tempestivamente contro l'evasione e compromette la fiducia nel sistema¹³.</p> <p>Considerate le descritte criticità, proponiamo di sollecitare una nuova riflessione tecnico-politica sulla necessità di attribuire in via esclusiva – o in gran parte – all'Agenzia delle Entrate tutte le attività di riscossione, compresa quella coattiva, prevedendo un piano di transizione istituzionale e organizzativa che garantisca continuità operativa. Il nuovo modello dovrebbe prevedere un finanziamento strutturale pubblico per le attività di riscossione, in luogo del meccanismo percentuale attuale. Tale riforma migliorerebbe l'efficienza complessiva del sistema, ridurrebbe i costi e rafforzerebbe la coerenza del rapporto fisco-contribuente.</p> <p>Sotto un profilo più operativo, si ritiene opportuno dare nuovo impulso anche ad una riflessione tecnico-politica che renda più coerente il sistema della tutela del contribuente nella fase esecutiva della pretesa tributaria, che rappresenta il momento culminante dell'attuazione della pretesa fiscale. In questa fase, ogni contribuente deve poter disporre di strumenti chiari e tempestivi per reagire a un atto esecutivo viziato, a garanzia dei principi costituzionali di difesa e buon andamento dell'amministrazione.</p> <p>Attualmente, il quadro normativo è caratterizzato da una persistente incertezza sulla giurisdizione competente per le opposizioni agli atti esecutivi (ex artt. 615, comma 2, e 617 c.p.c.) in materia tributaria. Alcune pronunce della Cassazione hanno attribuito tali controversie al giudice ordinario (Tribunale), altre al giudice tributario quando si deducono vizi degli atti prodromici (es. notifica della cartella). Questa incertezza si è tradotta in un contenzioso frammentato, rischi di rigetto per incompetenza, e difficoltà operative per contribuenti, avvocati e giudici.</p> <p>La legge delega n. 111/2023, all'art. 19, comma 1, lett. c), aveva previsto una modifica puntuale dell'art. 57 del d.p.r. n. 602/1973: in caso di opposizione per mancata o invalida notificazione della cartella o dell'intimazione di pagamento, la competenza sarebbe dovuta passare al giudice tributario, secondo le forme del processo tributario. Tuttavia, il d.lgs. 110/2024 non ha dato attuazione a questa previsione, lasciando inalterato l'art. 57 e privo di qualsiasi chiarimento il quadro delle opposizioni. Ne deriva un “vuoto normativo” che disorienta tutti gli operatori e che rischia di produrre ulteriori distorsioni interpretative¹⁴.</p> <p>Allo stato, quindi, permangono gravi incertezze in ordine a quale sia il giudice da adire: orientamenti frammentati e disomogenei determinano gravi criticità pratiche, con il rischio che le opposizioni siano dichiarate inammissibili o improcedibili per difetti formali.</p> <p>Si ritiene più opportuno individuare chiaramente e univocamente la competenza del giudice ordinario, quale unico dotato degli strumenti per regolare le fasi dell'esecuzione, inclusa la distribuzione coattiva tra creditori. Tutto ciò allo specifico fine che venga garantita una tutela effettiva, ma soprattutto chiara, coerente con l'evoluzione del sistema e i principi costituzionali di legalità, difesa e proporzionalità.</p>
--	--

¹³ Per un'analisi approfondita e specifica del problema in questi termini, si segnala in dottrina: C. GLENDI, *Riforma fiscale: luci ed ombre sulla revisione del sistema nazionale della riscossione* in GT – Rivista di Giurisprudenza Tributaria, n. 10/2023; S.M. MESSINA, *Di un'assai parziale riforma della riscossione, ritocchi e aggiustamenti nei rapporti tra Ente impositore e Agente della riscossione (Parte prima)*, in Rivista Telematica di Diritto Tributario, 17 settembre 2024.

¹⁴ In questi termini, C. GLENDI, *Riscossione: due “silenzii assordanti” nel decreto attuativo della delega fiscale* in Diritto e Pratica Tributaria, n. 6/2024.

4. La normalizzazione del rapporto tra Fisco e contribuente non si crea con rottamazioni, pace fiscale e, sostanzialmente condoni.

Negli ultimi anni il legislatore ha fatto ricorso con frequenza crescente a strumenti di natura straordinaria finalizzati alla definizione agevolata dei debiti fiscali. Tra questi si ricordano, in particolare: le “rottamazioni” delle cartelle esattoriali, articolate in più interventi definitivi dei carichi iscritti a ruolo (dal 2016 al 2023, fino alla riapertura dei termini per i soggetti decaduti nel 2025) e la cosiddetta “pace fiscale” del 2018.

Sebbene tali misure siano state giustificate dall’esigenza di alleggerire il carico degli uffici, aumentare il gettito in tempi rapidi e offrire una “seconda occasione” ai contribuenti in difficoltà, la loro ripetizione nel tempo ha finito per produrre effetti sistemicamente distorsivi.

L’adozione regolare di misure riconducibili sostanzialmente a condoni compromette la credibilità dell’ordinamento tributario e indebolisce il principio di lealtà fiscale. I contribuenti che adempiono puntualmente percepiscono come ingiusto il trattamento privilegiato riservato a coloro che, genericamente, possono definirsi inadempienti, mentre quest’ultimi tendono ad assumere comportamenti opportunistici, confidando che eventuali inadempienze saranno in futuro sanate a condizioni più favorevoli. Ne risulta un circolo vizioso: la ripetizione delle sanatorie induce a procrastinare l’adempimento spontaneo, con conseguente erosione della *tax compliance* e deterioramento del rapporto fiduciario tra cittadino e amministrazione.

Alla luce di tali criticità, si propone che strumenti di condono, rottamazione o definizione agevolata siano utilizzati solo in via eccezionale, in presenza di eventi straordinari e non ripetibili, come calamità naturali, gravi crisi economiche generalizzate o riforme strutturali del sistema fiscale. In tal caso, la misura deve avere carattere dichiaratamente transitorio, essere accompagnata da criteri selettivi chiari e trasparenti, e inserita in un quadro di rafforzamento dell’ordinaria capacità di riscossione.

Si è convinti che questa sia una strada obbligata per ristabilire il nesso di fiducia tra Stato e cittadini, fondato sulla certezza del diritto e sull’uniformità del trattamento.

5. Altre politiche da mandare avanti a supporto della lotta all’evasione fiscale

Qui sotto citiamo altre politiche sviluppate in altri position papers che sarà necessario attuare per migliorare la lotta all’evasione fiscale:

- Lavoro irregolare: la “Relazione sull’economia non osservata e sull’evasione fiscale e contributiva, anno 2023” (ex art. art. 10-bis.1 c. 3 Legge 31 dicembre 2009, n. 196), a pag. 9 evidenzia che:
“Il valore aggiunto generato dall’impiego di lavoro irregolare rappresenta l’altra componente rilevante del sommerso economico. La procedura di misurazione si articola in due fasi distinte: nella prima si determina l’input di lavoro irregolare, in termini di occupati, posizioni lavorative, ore effettivamente lavorate ed unità di lavoro equivalenti a tempo pieno; nella seconda si definisce il contributo al valore aggiunto generato da ciascuna unità di lavoro a tempo pieno (ULA). Il contributo incide su tre componenti di valore aggiunto: la remunerazione delle unità di lavoro dipendenti; la remunerazione del lavoro degli indipendenti; il mark-up degli imprenditori sulla remunerazione dei dipendenti. La procedura è disegnata in modo di assicurare l’additività delle stime della componente generata dal lavoro irregolare e di quella riferita alla rivalutazione del valore aggiunto. La Decisione della

	<p><i>Commissione del 24/7/1998 prevede, inoltre, che la quota di IVA fatturata regolarmente dal venditore ma poi non versata all'erario, definita nel documento come frode IVA senza consenso, venga misurata ed inclusa nel valore aggiunto in quanto, di fatto, risulta in una quota sommersa del margine operativo lordo. Viene, pertanto, effettuata una stima separata della frode IVA senza consenso, che utilizza come base imponibile il valore aggiunto sotto-dichiarato e generato dall'impiego di lavoro irregolare."</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Semplificazione e riduzione degli adempimenti: un fisco più semplice favorisce la compliance, perché riduce gli errori involontari e la tentazione di evadere per "difesa" contro la burocrazia. Esperti e centri studi suggeriscono di proseguire sulla strada della <i>precompilazione</i> spinta delle dichiarazioni (estendendola anche a partite IVA minori grazie ai dati delle fatture elettroniche), di consolidare gli adempimenti (unificando comunicazioni ridondanti) e di fornire ai contribuenti strumenti digitali intuitivi. L'uso di portali e app semplificate dell'Agenzia Entrate, nonché la possibilità di regolarizzare facilmente online piccole omissioni (come già avviene col ravvedimento operoso telematico), sono elementi lodati che andrebbero potenziati. Inoltre, sul fronte normativo, la stabilità delle regole tributarie è di per sé un incentivo: ad esempio, evitare il continuo cambiamento di soglie e regimi (come il forfettario) permetterebbe ai contribuenti di pianificare meglio e rispettare più facilmente le norme. La certezza del diritto fiscale sapere che le regole oggi valide lo saranno anche domani è un fattore spesso richiamato dalla Corte dei Conti e dagli operatori economici per favorire l'adesione volontaria. • Riduzione mirata delle aliquote e del cuneo fiscale: a mano a mano che il recupero di evasione genera extra-gettito, andrebbe utilizzato per abbassare le aliquote, soprattutto sui redditi regolarmente dichiarati (lavoro e impresa onesta). Ciò aumenterebbe l'accettazione sociale del fisco e ridurrebbe l'incentivo economico all'evasione. Un esempio citato è la riduzione dell'IRAP e dell'IRES negli scorsi anni: tali tagli sono stati possibili grazie a margini di bilancio anche derivanti da maggior gettito IVA. <p>La riforma fiscale in atto, ed in particolare l'art. 8 della Legge del 09/08/2023 n. 111, prevede una progressiva abolizione dell'Irap, in particolare il testo normativo recita: "(...) a) <i>procedere al graduale superamento dell'imposta, con priorità per le società di persone e le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni, e istituire una sovrimposta, determinata secondo le medesime regole dell'IRES, con l'esclusione del riporto delle perdite, ovvero secondo regole particolari per gli enti non commerciali, con invarianza del carico fiscale, assicurando alle regioni un gettito in misura equivalente a quello attuale, da ripartire tra le stesse sulla base dei criteri vigenti in materia di IRAP.</i></p>
<p>ARGOMENTAZIONI Supporta la tua posizione con ragioni solide</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Argomento 1: Presenta il primo argomento a sostegno della tua posizione. Spiega i benefici e fornisci dati, esempi o citazioni che supportano il tuo punto di vista.</i> 	<p>Argomento 1 – Colpire l'evasione dove si genera: prevenzione selettiva attraverso mappatura individuale del rischio</p> <p>Il nucleo dell'evasione fiscale italiana si annida nelle micro-attività del settore B2C, dove la tracciabilità è spesso assente e l'uso del contante è ancora la norma. In questi contesti, il contrasto efficace dell'evasione non può fondarsi su un sistema accertativo generalizzato, lento e costoso, ma su un approccio basato sulla profilazione intelligente del rischio. Sfruttando le potenzialità dell'interoperabilità tra le nuove banche dati POS, l'Anagrafe tributaria, i flussi bancari trattati da Ve.Ra. e le tecniche di social network analysis, è possibile costruire indicatori dinamici che identificano in modo tempestivo e mirato le situazioni di anomalia economico-fiscale. Un esempio concreto è l'anomala concentrazione di pagamenti POS al di sotto di una certa soglia (es. 50 euro), che,</p>

<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Argomento 2: Presenta il secondo argomento, seguendo la stessa struttura.</i> ▪ <i>Argomento 3: Continua con ulteriori argomentazioni, se necessario.</i> 	<p>confrontata con la media del cluster settoriale e territoriale, può indicare un uso strategico del contante per occultare reddito.</p> <p>Questo sistema di monitoraggio ex ante non introduce nuovi obblighi per i contribuenti, ma valorizza dati già disponibili per stimolare la compliance spontanea. Il contribuente è messo in condizione di conoscere, comprendere e replicare rispetto agli indicatori che lo riguardano, senza subire automatismi sanzionatori. La funzione preventiva si rafforza così in modo proporzionato e credibile: chi percepisce un controllo coerente con la propria realtà economica è più incline a rispettare le regole. Inoltre, in caso di accertamento a posteriori, la disponibilità di dati profilati e coerenti consente interventi più mirati, tempestivi e sostenibili sul piano probatorio, evitando errori e inefficienze.</p> <p>Questa impostazione trova riscontro anche nella letteratura economica (Yitzhaki 1974; Kleven et al. 2011): un contribuente razionale, consapevole che l'amministrazione fiscale è in grado di stimare la sua capacità contributiva, sarà disincentivato a dichiarare valori molto inferiori rispetto al suo potenziale. Il monitoraggio preventivo e selettivo, in altre parole, rende più rischiosa l'evasione massiccia e riduce l'incentivo economico a comportamenti opportunistici. In sintesi, si tratta di prevenire di più per colpire meglio dove serve davvero: un fisco intelligente, proattivo e proporzionato è anche un fisco più giusto, più efficiente e più efficace.</p> <p>Argomento 2 – Un fisco forte richiede una giustizia realmente indipendente ed efficiente</p> <p>Ogni potere pubblico, per essere legittimo, deve poter essere sottoposto a un controllo imparziale. Oggi, il sistema della giustizia tributaria italiana resta strutturalmente ancorato al Ministero dell'Economia, che è anche la controparte nei giudizi. La recente riforma ha introdotto giudici professionali, ma non ha spezzato il legame organizzativo, logistico e ispettivo con il MEF, compromettendo la percezione di terzietà. Il trasferimento della giurisdizione tributaria sotto la Presidenza del Consiglio o il Ministero della Giustizia, sul modello di altri organi autonomi, sarebbe una condizione minima per rendere credibile l'azione del Fisco. A questo si aggiunge la necessità di decongestionare un contenzioso ancora polarizzato: quasi il 60% dei ricorsi ha un valore inferiore a 5.000 euro, ma assorbe risorse sproporzionate. Introdurre meccanismi obbligatori di conciliazione per le liti minori, con sentenza finale non appellabile salvo errori di diritto, contribuirebbe a ridurre i tempi, responsabilizzare le parti e migliorare la qualità delle decisioni nei casi ad alto impatto. Una giustizia fiscale più efficiente, indipendente e accessibile rafforza il contratto fiscale e riduce la conflittualità sistemica.</p> <p>Argomento 3 – Unificazione della riscossione: superare il dualismo istituzionale per rafforzare l'efficacia esecutiva</p> <p>La separazione tra l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione rappresenta una disfunzione amministrativa che compromette l'efficacia della riscossione e la linearità del rapporto tra Fisco e cittadino. Le attività di accertamento e recupero sono oggi affidate a enti formalmente distinti, con sistemi informativi non sempre integrati, responsabilità operative frammentate e costi elevati. La legge delega 111/2023 aveva indicato chiaramente l'obiettivo di unificare le funzioni in capo all'Agenzia delle Entrate, ma il decreto attuativo del 2024 ha omissso di intervenire. Riunificare la filiera impositiva ed esecutiva è una misura di efficienza e giustizia: consente di superare il meccanismo dell'aggio (già censurato dalla Corte Costituzionale), riduce i tempi e i costi dell'azione amministrativa, e semplifica la vita dei contribuenti. Parallelamente, occorre chiarire una volta per tutte la giurisdizione sulle opposizioni esecutive: l'attuale incertezza tra giudice ordinario e giudice tributario genera rigetti formali, contenziosi inutili e una tutela giurisdizionale a geometria</p>
---	---

	<p>variabile. L'unificazione delle funzioni e la chiarezza del giudice competente sono prerequisiti per una riscossione che sia efficace, ma anche legittima e sostenibile.</p> <p>Argomento 4 – No ai condoni sistematici: la credibilità del sistema fiscale non si costruisce con eccezioni permanenti</p> <p>Negli ultimi dieci anni il ricorso sistematico a misure di definizione agevolata, rottamazioni, “pace fiscale”, sanatorie, ha finito per minare la legittimità stessa del prelievo. Questi strumenti, pensati come eccezionali, sono diventati quasi strutturali, alimentando aspettative opportunistiche nei contribuenti e penalizzando chi ha sempre rispettato le regole. Il risultato è un circolo vizioso: più si condona, meno si paga volontariamente, più il sistema perde credibilità. Il contrasto all'evasione deve fondarsi su regole certe, stabili e valide per tutti, con misure straordinarie utilizzate solo in presenza di eventi eccezionali e con criteri rigorosi. L'abolizione della logica premiale per chi evade è un passaggio indispensabile per ristabilire un clima di equità orizzontale. Solo così sarà possibile reinvestire il gettito recuperato in riduzioni del cuneo fiscale, semplificazione normativa e incentivi positivi per i contribuenti onesti. In un sistema maturo, il rispetto delle regole deve essere l'opzione razionale, non un azzardo da correggere a posteriori con lo sconto.</p>
<p>CONTRO-ARGOMENTAZIONI <i>Anticipa obiezioni e rispondi in modo efficace</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Controargomentazione 1: Identifica una possibile obiezione alla tua posizione e rispondi con controargomentazioni solide.</i> ▪ <i>Controargomentazione 2: Ripeti per altre obiezioni comuni.</i> 	<p>Controargomentazione 1 – Il potenziamento del compliance risk management crea un rischio di profilazione eccessiva e opacità algoritmica.</p> <p>L'uso di tecniche avanzate come la Social Network Analysis (SNA) e la profilazione algoritmica dei comportamenti economici potrebbe dar luogo a decisioni opache, difficilmente contestabili dal contribuente. In mancanza di trasparenza sugli algoritmi e sui criteri utilizzati, si rischia una violazione del principio di conoscibilità e difendibilità dell'azione amministrativa.</p> <p>Risposta:</p> <p>Il sistema proposto si fonda su tre principi chiave: trasparenza degli indicatori, contraddittorio preventivo, e assenza di automatismi sanzionatori. Gli alert di anomalia sono basati su parametri comportamentali semplici, come la distribuzione degli importi delle transazioni POS rispetto alla media del cluster di riferimento, e vengono esplicitati nella comunicazione inviata al contribuente. L'uso di tecnologie come la SNA non sostituisce l'analisi umana, ma la orienta. Inoltre, l'attivazione di controlli ulteriori richiede sempre una motivazione puntuale e lascia spazio alla replica. Questo meccanismo consente di coniugare innovazione tecnologica e rispetto dei diritti procedurali, superando le critiche rivolte ad altri sistemi opachi e poco contestabili (come il vecchio "redдитometro").</p> <p>Controargomentazione 2 – Il superamento degli ISA potrebbe compromettere la capacità di autovalutazione dei contribuenti.</p> <p>Gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) forniscono oggi un benchmark di riferimento che consente ai contribuenti di autovalutarsi ex ante. La loro eliminazione rischia di aumentare l'incertezza fiscale, soprattutto per le piccole attività economiche prive di strumenti interni di compliance.</p> <p>Risposta:</p> <p>Il superamento degli ISA è previsto solo in fase successiva e graduale, subordinato alla piena operatività del nuovo sistema di profilazione. Nella fase sperimentale, il modello opererebbe in parallelo agli ISA, rafforzandone la selettività. Inoltre, la logica alla base della proposta non elimina l'autovalutazione, ma la rende più mirata, personalizzata e fondata su dati effettivi, anziché su regressioni aggregate spesso poco comprensibili. In prospettiva, il contribuente avrà accesso a strumenti digitali che gli consentono di conoscere, in modo leggibile e in tempo reale, il proprio profilo di rischio, favorendo la compliance senza aumentare gli adempimenti.</p>

	<p>Controargomentazione 3 – L’unificazione della riscossione potrebbe creare un sovraccarico operativo per l’Agenzia delle Entrate.</p> <p>Attribuire all’Agenzia delle Entrate anche la riscossione coattiva potrebbe appesantirne l’operatività e generare inefficienze nel breve periodo, soprattutto nella fase di transizione istituzionale.</p> <p>Risposta:</p> <p>Il superamento del dualismo tra accertamento e riscossione è previsto dalla legge delega n. 111/2023 ed è già stato individuato come un obiettivo strategico. L’assorbimento delle funzioni esecutive da parte dell’Agenzia delle Entrate deve avvenire secondo un piano di transizione ordinato, accompagnato da risorse adeguate e da un finanziamento strutturale che sostituisca il meccanismo percentuale dell’aggio, giudicato iniquo dalla Corte Costituzionale (sent. n. 120/2021). Inoltre, l’unificazione organizzativa evita duplicazioni, responsabilità disperse e ritardi operativi, migliorando l’efficacia della riscossione e riducendo i costi amministrativi nel medio-lungo periodo. La riforma, se ben attuata, è in grado di rafforzare la capacità dello Stato di incassare i tributi senza aumentare la pressione fiscale.</p> <p>Controargomentazione 4 – L’individuazione della giurisdizione nelle opposizioni esecutive resta ambigua e può generare contenzioso confuso.</p> <p>Il quadro normativo attuale non chiarisce in modo univoco quale sia il giudice competente in materia di opposizioni agli atti esecutivi tributari, creando incertezza tra giudice ordinario e giudice tributario. La proposta non risolve questo vuoto normativo.</p> <p>Risposta:</p> <p>Al contrario, la proposta prende atto di questo “vuoto”, generato dalla mancata attuazione della legge delega, e chiede esplicitamente un intervento normativo chiarificatore, che attribuisca la competenza al giudice ordinario per le opposizioni a esecuzioni forzate, nel rispetto dei principi costituzionali di effettività e legalità della tutela giurisdizionale. Tale scelta è coerente con l’assetto del codice di procedura civile, che già attribuisce al Tribunale il potere di regolare l’intera fase esecutiva, inclusa la distribuzione coattiva tra creditori. L’obiettivo non è creare sovrapposizioni, ma ristabilire una chiarezza sistemica che oggi manca e che genera rigetti, duplicazioni e paralisi processuali.</p> <p>Controargomentazione 5 – L’abbandono dei condoni rischia di sacrificare il gettito in momenti di crisi.</p> <p>Strumenti come la rottamazione o la pace fiscale hanno permesso di incassare miliardi in tempi rapidi, soprattutto in contesti di crisi o difficoltà diffuse. Rifiutarne l’utilizzo potrebbe privare lo Stato di uno strumento utile per gestire con flessibilità situazioni eccezionali.</p> <p>Risposta:</p> <p>La proposta non vieta l’uso assoluto di definizioni agevolate, ma ne vincola l’impiego a circostanze davvero eccezionali e non ripetibili, come calamità naturali o riforme strutturali del sistema fiscale. Si tratta di introdurre un principio di responsabilità istituzionale: evitare che misure pensate per situazioni straordinarie diventino ordinarie e prevedibili. In questo senso, si evita il rischio morale di premiare chi non adempie, disincentivando i contribuenti onesti. Inoltre, si valorizza la prevenzione e il miglioramento della riscossione ordinaria, che garantisce un gettito più stabile, strutturale e giusto, senza effetti distorsivi sulla lealtà fiscale. La stabilità e la credibilità del sistema fiscale valgono più di un gettito estemporaneo e incerto.</p>
CONCLUSIONE	La proposta delineata si fonda su un approccio integrato e tecnologicamente avanzato al contrasto dell’evasione fiscale, focalizzato sulle micro-attività e sulle prestazioni B2C

<p><i>Ribadisci brevemente i punti principali della tua proposta e i benefici che ne deriverebbero per il Sistema Paese</i></p>	<p>dove si concentra la quota maggiore del tax gap italiano. Essa punta a rafforzare la capacità preventiva e repressiva dell'Amministrazione finanziaria, sfruttando l'interoperabilità delle banche dati, l'intelligenza artificiale e strumenti di analisi comportamentale per affinare la selettività dei controlli, ridurre l'invasività degli accertamenti e aumentare l'efficacia complessiva dell'azione pubblica. La riforma della giustizia tributaria e l'unificazione delle funzioni di riscossione nell'Agenzia delle Entrate rafforzano ulteriormente la coerenza e la credibilità del sistema, mentre l'abbandono progressivo di condoni e sanatorie contribuisce a ristabilire un rapporto più equo tra Stato e contribuente. I benefici attesi includono: un recupero stabile di gettito da destinare alla riduzione del cuneo fiscale, una maggiore equità orizzontale, una semplificazione per i contribuenti regolari e un miglioramento della qualità istituzionale. Si tratta, in definitiva, di una strategia strutturale che mira a rafforzare la cultura della legalità fiscale e a promuovere un sistema più giusto, sostenibile e moderno.</p>
<p>MINISTERI DI RIFERIMENTO <i>Elencare il o i ministeri sotto i quali ricadrebbe per competenza per la proposta</i></p>	<p>Ministero dell'Economia e delle Finanze Ministero della Giustizia</p>
<p>BUDGET <i>Se possibile, indica la più realistica stima di budget per realizzare la proposta, basandoti su riferimenti oggettivi e spiegando come è stata calcolata</i></p>	
<p>FONTI E RIFERIMENTI <i>Elencare tutte le fonti utilizzate per supportare le tue argomentazioni, seguendo uno stile di citazione appropriato.</i></p>	<p>Ministero dell'Economia e delle Finanze – Relazioni sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale (anni vari)</p> <p>IRS, Federal Tax Compliance Research, (2017): https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p1415.pdf#:~:text=underreporting%20tax%20gap%20estimates%2C%20the,2013</p> <p>House of Lords Library, (2022): https://lordslibrary.parliament.uk/unpaid-taxes-the-tax-gap/#:~:text=Table%20%3A%20Tax%20gap%20as,5.3</p> <p>Reducing the VAT gap: lessons from Poland, (2019): https://pie.net.pl/wp-content/uploads/2021/12/Raport-LUKA-VAT-EN.pdf#:~:text=1,would%20suggest</p> <p>NotesfromPoland, (2022): https://notesfrompoland.com/2022/12/12/poland-records-eus-second-largest-improvement-in-vat-collection/#:~:text=Poland%20records%20EU%27s%20second,Its</p> <p>Vatcalc, (2024): https://www.vatcalc.com/greece/greece-halves-vat-gap/#:~:text=,to%20raise%20%E2%82%AC2%20billion%20VAT</p> <p>Alessandro Santoro, (2025). Evasione Fiscale, ridurla (molto) si deve e si può.</p> <p>Alm, J. (2012). <i>Measuring, Explaining, and Controlling Tax Evasion: Lessons from Theory, Experiments, and Field Studies</i>. Tulane Economics Working Paper Series, No. 1213.</p>

	<p>Alm, J., Liu, Y., & Zhang, K. (2018). Financial constraints and firm tax evasion. <i>International Tax and Public Finance</i>, 26(1), 71–102. https://doi.org/10.1007/s10797-018-9502-7</p> <p>Bobbio, E. (2016). <i>Tax evasion, firm dynamics and growth</i> (No. 357). Banca d'Italia, Questioni di Economia e Finanza.</p> <p>Craig, A. C., & Slemrod, J. (2023). <i>Tax knowledge and tax manipulation: A unifying model</i> (NBER Working Paper No. 30151). National Bureau of Economic Research.</p> <p>D'Agostino, E., De Benedetto, M. A., & Sobbrino, G. (2021). Tax evasion and government size: Evidence from Italian provinces. <i>Economia Politica</i>, 38, 1149–1187. https://doi.org/10.1007/s40888-021-00227-7</p> <p>Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, & ISFOL. (2005). <i>Presentazione Comitato Scientifico: La stima dell'evasione fiscale</i>. Roma, 28 ottobre 2005.</p> <p>Rizzi, D., Marenzi, A., Bernasconi, M., & Albarea, A. (2018). <i>Income underreporting and tax evasion in Italy: Estimates and distributive effects</i> (Documento di valutazione n. 8). Ufficio Valutazione Impatto, Senato della Repubblica.</p> <p>Slemrod, J. (2007). Cheating Ourselves: The Economics of Tax Evasion. <i>The Journal of Economic Perspectives</i>, 21(1), 25–48.</p> <p>Slemrod, J. (2018). <i>Tax compliance and enforcement</i> (NBER Working Paper No. 24799). National Bureau of Economic Research.</p> <p>Slemrod, J. (2023). What taxpayers, governments and tax economists do – and what they should do. <i>Fiscal Studies</i>, 45(1), 7–19. https://doi.org/10.1111/1475-5890.12324</p> <p>Camera dei Deputati. (2025). <i>Lotta all'evasione fiscale, attività di riscossione e misure di definizione agevolata dei carichi fiscali</i>. Documento tematico, 31 marzo 2025.</p> <p>Alm, J., & Malézieux, A. (2021). 40 years of tax evasion games: A meta-analysis. <i>Experimental Economics</i>, 24(3), 699–750. https://doi.org/10.1007/s10683-020-09679-3</p> <p>Istat, (2024), Economia non Osservata nei Conti Nazionali: https://www.istat.it/wp-content/uploads/2024/10/Report-Economia-non-osservata_2022-1.pdf</p> <p>Indagine ISORA, OECD, IMF (2018): https://www.imf.org/en/Capacity-Development/Training/ICDTC/Courses/ISORA</p> <p>OCPI, (2024), Si è davvero ridotta l'evasione dell'IVA?: https://osservatoriocpi.unicatt.it/ocpi-pubblicazioni-si-e-davvero-ridotta-l-evasione-dell-iva</p> <p>OCPI, (2024), Il calo dell'evasione fiscale negli ultimi anni</p> <p>VAT Gap Report EU, (2024): https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/298d43e2-bd28-11ef-91ed-01aa75ed71a1/language-en</p>
--	--

	<p>OCSE, (2024), Studi Economici dell'OCSE, Italia: https://www.oecd.org/content/dam/oecd/it/publications/reports/2024/01/oecd-economic-surveys-italy-2024_18011b9d/68453d0b-it.pdf?utm_source=chatgpt.com</p> <p>Corte dei Conti (2021). <i>Rapporto 2021 sul coordinamento della finanza pubblica</i>. Sezioni Riunite in sede di controllo, Roma: Corte dei Conti.</p> <p>Corte dei Conti (2023). <i>Rapporto 2023 sul coordinamento della finanza pubblica</i>. Sezioni Riunite in sede di controllo, Roma: Corte dei Conti.</p> <p>Corte dei Conti (2024). <i>Relazione sul rendiconto generale dello Stato – Esercizio finanziario 2023</i>.</p> <p>Yitzhaki, S. (1974). A note on income tax evasion: A theoretical analysis. <i>Journal of Public Economics</i>, 3(2), 201–202.</p> <p>OECD. (2022). Tax Administration 2022: Comparative Information on OECD and other Advanced and Emerging Economies. Paris: OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/4e1c70e9-en</p> <p>OECD. (2023). Advanced Analytics for Better Tax Administration: Putting Data to Work. Paris: OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/0bd2b383-en</p> <p>Kleven, H. J., Knudsen, M. B., Kreiner, C. T., Pedersen, S., & Saez, E. (2011). Unwilling or unable to cheat? Evidence from a tax audit experiment in Denmark. <i>Econometrica</i>, 79(3), 651–692. https://doi.org/10.3982/ECTA9113</p> <p>Agenzia delle Entrate. (2024a). Relazione illustrativa al budget economico 2025 (Allegato b). Roma. (Documento originale: "Allegato b) Relazione illustrativa.pdf")</p> <p>Agenzia delle Entrate. (2024b). Prospetto delle previsioni di spesa complessiva articolato per missioni e programmi (Allegato c). Roma. (Documento originale: "Allegato c) Previsioni di spesa per missioni e programmi.pdf")</p> <p>Agenzia delle Entrate. (2024c). Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 2025–2027 (Allegato d). Roma. (Documento originale: "Allegato d) Piano degli indicatori 2025-2027.pdf")</p> <p>Agenzia delle Entrate. (2024d). Budget riclassificato 2025 (Allegato e). Roma. (Documento originale: "Allegato e) Budget riclassificato.pdf")</p> <p>Agenzia delle Entrate. (2024e). Relazione del Collegio dei Revisori al budget economico 2025 (Allegato f). Roma. (Documento originale: "Allegato f) Relazione Collegio Revisori.pdf")</p>
--	---

	<p>Agenzia delle Entrate. (2024f). Revisione del budget economico 2025. Roma: Direzione Centrale Amministrazione e Pianificazione. (Documento originale: "Revisione Budget economico 2025.pdf")</p> <p>Corte dei Conti. (2023). Determinazione e relazione sulla gestione finanziaria di Agenzia delle Entrate-Riscossione – Esercizio 2021 (Deliberazione n. 53/2023). Roma. (Documento originale: "delibera_53_2023_enti.pdf")</p> <p>Galbiati, R., & Zanella, G. (2012). The tax evasion social multiplier: Evidence from Italy. Journal of Public Economics, 96(5–6), 485–494. https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2011.12.004</p> <p>Osservatorio Fiscalità, (2025), Relazione giurata di stima e riporto delle perdite fiscali: https://www.osservatorio-fiscalita.it/2025/01/15/relazione-giurata-di-stima-e-riporto-delle-perdite-fiscali/</p>
APPENDICE	<p>Letteratura Accademica sul Tema dell’Evasione Fiscale</p> <p>La letteratura accademica sull’evasione fiscale ha conosciuto un’evoluzione significativa negli ultimi decenni, ampliando il tradizionale approccio teorico fondato sul modello di Allingham e Sandmo (1972), secondo cui il contribuente è un soggetto razionale che decide se evadere in base al confronto tra guadagno atteso e rischio di sanzione. Questo paradigma ha posto le basi per una vasta gamma di studi che hanno successivamente integrato elementi comportamentali, istituzionali e socio-culturali.</p> <p>Il paper di James Alm e Antoine Malézieux (2021), 40 Years of Tax Evasion Games: A Meta-Analysis, rappresenta la più ampia analisi mai condotta su esperimenti di laboratorio relativi al comportamento individuale di evasione fiscale. Gli autori raccolgono dati individuali da 70 studi sperimentali, per un totale di oltre 250.000 osservazioni, e li utilizzano per valutare l'efficacia di diverse politiche pubbliche, caratteristiche del disegno sperimentale e variabili individuali. I risultati mostrano che strumenti tradizionali di enforcement come controlli fiscali (audit) e sanzioni influenzano positivamente la propensione a rispettare il fisco sul margine estensivo (ovvero la decisione se evadere o meno), ma interagiscono negativamente sul margine intensivo, cioè sulla quantità evasa da chi decide comunque di non dichiarare tutto. Ciò significa che l’effetto dissuasivo delle sanzioni diminuisce all’aumentare della probabilità di essere controllati, e viceversa. Il paper evidenzia inoltre che alcuni strumenti, come la flat tax e le amnistie fiscali, riducono significativamente la compliance, mentre la redistribuzione visibile delle tasse sia verso i partecipanti stessi che verso beni pubblici reali favorisce comportamenti più onesti. Anche le caratteristiche individuali influiscono in modo rilevante: gli uomini, i giovani, gli studenti e le persone con reddito sperimentale più alto risultano mediamente più inclini all’evasione, mentre l’avversione al rischio, pur con effetti deboli, è associata a una maggiore compliance. Infine, il disegno dell’esperimento ha un peso non trascurabile: ad esempio, formulare l’invito a dichiarare le tasse in modo diretto (“devi dichiarare il 100%”) aumenta la compliance rispetto a formulazioni più neutrali. Il lavoro sottolinea l’importanza di valutare attentamente non solo l’efficacia, ma anche le interazioni e i possibili effetti perversi degli strumenti di policy, proponendo un approccio integrato e basato sull’evidenza sperimentale per affrontare l’evasione fiscale.</p>

	<p>Sempre James Alm (2012) in un altro paper, evidenzia che la comprensione del fenomeno dell'evasione richiede di considerare sia motivazioni pecuniarie sia fattori non monetari, come la percezione di equità del sistema fiscale, la fiducia nelle istituzioni e la moralità individuale.</p> <p>In Italia, dove l'evasione fiscale rappresenta un fenomeno strutturale e geograficamente disomogeneo, diversi studi hanno documentato l'estensione e le determinanti di questo comportamento. L'Ufficio Valutazione Impatto del Senato (2018) ha stimato il tasso di sotto-dichiarazione del reddito utilizzando metodi innovativi che integrano approcci basati sui consumi (Pissarides-Weber) con microsimulazioni, rivelando forti differenze per fonte di reddito e area geografica. Parallelamente, ricerche del MEF e della Banca d'Italia (Bobbio, 2016) hanno mostrato come l'evasione influenzi negativamente la dinamica delle imprese e la crescita economica, ostacolando l'innovazione e la selezione di mercato: le imprese che evadono tendono a rimanere piccole per evitare controlli fiscali, con effetti distorsivi sul tessuto produttivo nazionale.</p> <p>Un aspetto emergente della letteratura riguarda il legame tra vincoli finanziari e evasione da parte delle imprese. Alm, Liu e Zhang (2018) dimostrano che le imprese finanziariamente più vincolate ricorrono più frequentemente all'evasione come strategia di autofinanziamento. Questo comportamento è più pronunciato tra le imprese giovani, piccole e con limitato accesso al credito. Allo stesso tempo, l'efficienza e la dimensione della spesa pubblica giocano un ruolo cruciale: D'Agostino et al. (2021) trovano che nelle province italiane dove la spesa pubblica è percepita come efficiente, l'evasione fiscale è minore, suggerendo che la legittimità percepita del prelievo è una determinante fondamentale del comportamento fiscale.</p> <p>L'importanza dell'informazione e dell'educazione fiscale è stata messa in luce da Craig e Slemrod (2023), che propongono un modello unificato in cui la comprensione del sistema fiscale sia per ottimizzare legalmente sia per evadere dipende dall'accesso alla conoscenza. Un miglioramento della literacy fiscale può ridurre l'evasione, ma anche indurre nuove forme di manipolazione del sistema se non accompagnato da un adeguato enforcement.</p> <p>Infine, gli strumenti di contrasto all'evasione sono stati ampiamente esaminati nella letteratura empirica recente. Slemrod (2018) sottolinea che audit, reporting da terzi e regimi di ritenuta alla fonte hanno effetti dimostrabili nel ridurre l'evasione, ma che questi strumenti devono essere calibrati tenendo conto delle reazioni comportamentali dei contribuenti, della loro percezione di equità e dell'efficacia amministrativa. Anche in Italia, gli sforzi dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza si stanno orientando verso un uso più integrato di tecnologie, analisi del rischio e banche dati condivise, come evidenziato nelle relazioni ufficiali recenti.</p> <p>In conclusione, l'evasione fiscale è un fenomeno multifattoriale che riflette non solo incentivi economici ma anche dinamiche culturali, sociali e istituzionali. La sua riduzione richiede un approccio integrato che combini politiche di enforcement efficaci con misure di educazione fiscale, trasparenza nella spesa pubblica e rafforzamento del contratto sociale tra Stato e cittadini.</p> <p>Le migliori pratiche globali nella lotta all'evasione fiscale</p> <p>Nei paesi sviluppati, l'evasione fiscale viene contrastata con un insieme di riforme legali, amministrative e tecnologiche che hanno prodotto risultati misurabili, soprattutto nella riduzione del divario tra le imposte teoricamente dovute e quelle</p>
--	--

	<p>effettivamente rimosse. Qui di seguito mostriamo qualche esempio per dare una idea di cosa è stato fatto.</p> <p>Il caso degli Stati Uniti è il primo che guardiamo ed è emblematico: grazie a un sistema molto esteso di dichiarazioni da parte di soggetti terzi e alla ritenuta alla fonte, la maggior parte dei redditi è tracciata in modo automatizzato. Le misure introdotte dalla metà del Novecento, rafforzate poi dalla legge FATCA nel 2010, hanno costretto anche le istituzioni finanziarie estere a collaborare, rendendo molto più difficile occultare patrimoni offshore. Il risultato è che l'evasione su redditi da lavoro dipendente è scesa a circa l'1%, mentre resta elevatissima per i redditi autonomi. L'adozione globale di sistemi di scambio automatico di informazioni, stimolata proprio da FATCA, ha portato a una regolarizzazione massiccia di patrimoni esteri, generando oltre 95 miliardi di euro di entrate in dieci anni (IRS, 2017).</p> <p>Nel Regno Unito, l'attenzione si è concentrata su tecnologie di analisi dei dati e digitalizzazione del sistema fiscale. Il sistema "Connect", operativo dal 2010, permette all'Agenzia delle Entrate di incrociare grandi volumi di informazioni provenienti da fonti diverse (comprese banche e social media) per identificare anomalie e innescare controlli mirati. Con il programma Making Tax Digital, obbligatorio per l'IVA dal 2019, le imprese devono mantenere la contabilità in formato digitale e inviare le dichiarazioni in tempo reale. Questo ha permesso al Regno Unito di ridurre progressivamente il proprio tax gap, passato dal 7,5% a meno del 5% in quindici anni, e ha reso i controlli più efficienti, riducendo il ricorso ad accertamenti casuali e aumentando il gettito fiscale (House of Lords Library, 2022).</p> <p>Anche la Polonia rappresenta un esempio di successo, in particolare nel contrasto all'evasione dell'IVA. A partire dal 2015, il governo ha varato una serie di riforme coordinate: nuove leggi contro le frodi nei settori ad alto rischio, un sistema di segnalazione elettronica obbligatoria (SAF-T), l'adozione della split payment con conti bancari dedicati all'IVA e la fusione tra amministrazioni fiscali e doganali. In parallelo, è stato introdotto un sistema di accesso ai dati bancari in tempo reale. Questi strumenti hanno consentito di ridurre il gap IVA dal 24% al 10% in pochi anni, con un incremento di gettito di oltre 10 miliardi di euro tra il 2015 e il 2018. Gli accertamenti sono diventati più mirati e meno invasivi, grazie a un uso intensivo dell'analisi dei dati (Notes from Poland, 2022) (Reducing the VAT gap: lessons from Poland, 2019).</p> <p>In Spagna, l'innovazione si è concentrata sulla fatturazione elettronica in tempo reale. Il sistema SII, attivo dal 2017, obbliga le grandi imprese a comunicare ogni fattura entro pochi giorni, consentendo all'Agenzia delle Entrate di monitorare quasi in diretta le operazioni soggette a IVA. Questo ha migliorato notevolmente la capacità dell'amministrazione di rilevare frodi e incongruenze, contribuendo a una riduzione del gap IVA dal 10% al 7%. Anche se la Spagna partiva da livelli di evasione più contenuti, il sistema ha permesso di consolidare il controllo e modernizzare il lavoro degli ispettori fiscali.</p> <p>Il caso della Grecia è particolarmente interessante per l'Italia, data la similarità dei contesti economici e culturali. Dopo la crisi del debito, la Grecia ha puntato sulla riduzione del contante e sull'obbligo di pagamento elettronico: dal 2017 tutti i commercianti devono accettare carte, ed esistono limiti severi all'uso del contante. Dal 2021 è attivo il sistema myDATA, che consente di tracciare elettronicamente vendite e acquisti, integrando anche i registratori di cassa online. Questo insieme di riforme ha ridotto il gap IVA dal 26% al 17,8% e ha incrementato significativamente il gettito, senza aumentare le aliquote. Il successo è stato attribuito in particolare alla digitalizzazione</p>
--	--

	<p>e alla tracciabilità delle transazioni, che hanno ridotto lo spazio per l'evasione (Vatcalc, 2024).</p> <p>Nei paesi scandinavi, come Svezia, Danimarca, Finlandia e Norvegia, l'approccio si basa su una piena digitalizzazione del sistema fiscale e su una cultura della trasparenza. In Svezia, oltre il 98% dei redditi è precompilato grazie alla comunicazione automatica da parte di datori di lavoro, banche e fondi pensione. Il gap IVA è tra i più bassi d'Europa, intorno all'1–1,5%. Anche la Danimarca offre dichiarazioni precompilate per la quasi totalità dei contribuenti e impone la segnalazione in tempo reale dei salari. L'uso combinato di banche dati interconnesse e "spinte gentili" (come notifiche personalizzate) ha portato il tax gap complessivo a livelli inferiori al 2,5% del PIL. La Finlandia ha introdotto nel 2019 un Registro nazionale dei Redditi, obbligando alla comunicazione digitale di stipendi e pensioni in tempo reale. Questo, insieme a una spinta verso i pagamenti elettronici (oltre l'85% delle transazioni è cashless), ha permesso di abbassare l'economia sommersa al 12% del PIL. In Norvegia, infine, è particolarmente rilevante l'approccio radicale alla trasparenza: da oltre vent'anni, i dati fiscali sono accessibili pubblicamente in forma anonima, rafforzando la pressione sociale al rispetto delle regole. Anche qui, il sistema è totalmente digitale e automatizzato.</p> <p>Nel complesso, queste esperienze mostrano che l'evasione fiscale può essere significativamente ridotta attraverso politiche coerenti e ben coordinate, senza necessariamente aumentare la pressione fiscale. La digitalizzazione, l'integrazione tra amministrazioni e il rafforzamento della tracciabilità sono gli strumenti chiave.</p>
--	--